

n. 16724 del 7 ottobre 1977, sono chiamati a far parte in rappresentanza del consiglio comunale i sigg. dott. Ferdinando Maiorana, ins. Angelo Ottaviano e geom. Francesco Paolo Dominici, in sostituzione dei componenti dimissionari sigg. ing. Eugenio Frattallone, p. i. Giuseppe Violo e ins. Raimondo Giunta.

Art. 2

Il presidente dell'Ente ospedaliero è incaricato dell'insediamento dei predetti componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 ottobre 1979.

PLACENTI

(1016)

DECRETO 5 ottobre 1979.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del borgo marinaro di Marzamemi, frazione del comune di Pachino.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Esaminato il verbale n. 40 redatto nella seduta del 18 aprile 1973, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la zona del vecchio borgo marinaro di Marzamemi, ricadente nel territorio comunale di Pachino, più precisamente circoscritta come appresso: a partire dal bivio della strada Pachino-Portopalo comprendente una striscia di terreno delimitata dalla via Marzamemi lato verso mare ed una parallela ad essa, confinante con le saline, fino a congiungersi con via Giardina e, proseguendo fino a via Arnaldo da Brescia, a continuare, poi, verso il mare Jonio, secondo il periplo che raggiunge il porticciolo (zona balata) al bivio Portopalo - Pachino; da qui prosegue secondo il limite demaniale fino all'incrocio con la via Marzamemi per chiudersi lungo la stessa al bivio stradale Portopalo Pachino;

Accertato che il predetto verbale è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Pachino e depositato nella segreteria del comune stesso, nonché presso le associazioni di cui alla citata legge n. 1497 del 1939, per il periodo di tempo prescritto dalla legge medesima;

Considerato che il borgo marinaro di Marzamemi, che si affaccia sul mare Jonio, offre, nella sua parte più avanzata, la visione, da luoghi di vista accessibili al pub-

blico, di particolari aspetti caratteristici, che sono dovuti essenzialmente alla presenza di valori ambientali, ancora autentici, di un borgo marinaro, perchè perfettamente connotati all'uomo ed al suo ambiente, anche se inserito nel tessuto urbano o lambito dalla periferia di questo;

Considerato che l'interesse paesaggistico del predetto borgo trova la giusta motivazione, non tanto sotto il profilo tipologico dei singoli inserti architettonici, quanto nell'insieme di essi, come valore che caratterizza un contesto ambientale, le cui componenti costituiscono i giusti valori espressi attraverso il rapporto tra il contributo dell'uomo e l'ambiente esterno in cui esso opera;

Vista la nota n. 5171691 del 4 marzo 1976, con la quale il Ministero della marina mercantile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, esprime parere favorevole all'emissione del vincolo di cui trattasi;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico la zona del vecchio borgo marinaro di Marzamemi in conformità della proposta della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;

Rilevato che l'apposizione del vincolo non esclude l'utilizzazione economica del bene nè implica soppressione dello *jus aedificandi*, ma, essendo intesa a regolare il concreto esercizio dei relativi diritti in rapporto all'interesse pubblico, comporta soltanto per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici (già Soprintendenza ai monumenti) qualunque progetto di opere, affinché le stesse, nelle entità volumetrica ed altimetrica, nella distribuzione degli elementi decorativi e nei rapporti di colore, siano armonizzate e facciano maggiormente risaltare i particolari pregi paesistici e naturali del territorio vincolato;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la zona del vecchio borgo marinaro di Marzamemi, come sopra descritta e delimitata in rosso nella planimetria allegata che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, n. 4, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 40 redatto nella seduta del 18 aprile 1973 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa, ai sensi degli artt. 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una decreto dalla su denza p storici affissa comun

Altri tria de deposit gli inte

La ttonici, questo numero mune

Allegato

COMM

(Verbale

L'ann Siracusa Malta n tutela de di conv

Son

2) della Si 3) vinciale

4) ne di P 5) zione p 6) zione p

Ris

1' provin

Ass

Copp

All

compo

R.D. 3

Il

mento

—

Vis

10 nov

marina

a due

La

merita

decide

avente

Marza

ristich

n. 149

gno 1

Una copia della G.U.R.S., contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania, al comune di Pachino, perchè venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del medesimo comune.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, con la planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Pachino, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Catania comunicherà a questo Assessorato la data effettiva di affissione del numero della *Gazzetta* sopra indicata nell'albo del comune di Pachino.

Palermo, 5 ottobre 1979.

ORDILE

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI SIRACUSA

(Verbale della commissione della seduta del 18 aprile 1973, n. 40)

L'anno 1973, il giorno 18 del mese di aprile, alle ore 12 in Siracusa, nel palazzo dell'amministrazione provinciale, in via Malta n. 106, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa in conformità all'avviso di convocazione del 15 aprile 1973, protocollo 322.

Sono presenti:

- 1) prof. dott. Giuseppe Agnello - presidente;
- 2) arch. prof. Paolo Paolini - soprintendente ai monumenti della Sicilia orientale - Catania - vice presidente;
- 3) dott. Italo Russo - delegato del presidente dell'Ente provinciale per il turismo - componente;
- 4) dott. Vincenzo Pantano - delegato del sindaco del comune di Pachino - componente;
- 5) avv. comm. Biagio Bellassai - rappresentante dell'Associazione provinciale degli agricoltori - componente;
- 6) arch. dott. Enzo Fortuna - rappresentante dell'Associazione provinciale professionisti ed artisti - componente.

Risulta assente:

- 1) dott. Antonino Pupillo - rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali - componente.

Assiste il segretario della commissione cav. uff. Carmelo Coppa, funzionario dell'amministrazione provinciale di Siracusa.

Alle ore 12,15 il presidente constatato il numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

Il presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento iscritto all'*ordine del giorno*:

— proposta di vincolo panoramico del borgo marinaro di Marzamemi.

Vista la richiesta avanzata dal comune di Pachino n. 7936 del 10 novembre 1970 rivolta a salvaguardare parte del vecchio borgo marinaro di Marzamemi che sorge sul litorale del mare Ionio a due chilometri da Pachino.

La commissione esamina la superiore richiesta la quale merita di essere presa in considerazione, ad unanimità di voti decide di apporre il vincolo per la particolare bellezza paesistica avente un alto valore estetico e tradizionale della frazione di Marzamemi del comune di Pachino, presentando essa le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, commi 1, 4 e 5 del regolamento R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Detta zona è circoscritta: a partire dal bivio strada Pachino - Portopalo comprendente una striscia di terreno delimitata dalle vie Marzamemi lato verso mare ed una parallela ad essa confinante con le saline fino a congiungersi con via Giardina e proseguendo fino a via Arnaldo da Brescia continuando poi verso il mare Ionio secondo il periplo che raggiunge il porticciolo (zona Balata) al bivio Portopalo - Pachino. Da qui prosegue secondo il limite demaniale fino all'incrocio con la via Marzamemi, per chiudersi lungo la stessa al bivio stradale Portopalo - Pachino.

A questo punto il dott. Pantano - delegato del sindaco di Pachino - fa presente l'opportunità che in una prossima seduta sia portata all'esame della commissione, per sottoporre ad eventuale vincolo, la zona dei Pantani esistente dietro la villa dei Sogni (Spianazza) nella stessa frazione di Marzamemi del comune di Pachino.

Esaurita la discussione si è redatto il presente verbale e la seduta viene chiusa alle ore 14.

Il Segretario:
Carmelo Coppa

Il Presidente:
Giuseppe Agnello

(1017)

DECRETO 10 novembre 1979.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Trabia per la zona stralciata di cui all'art. 2 del D.A. 24 marzo 1977.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministro dei lavori pubblici n. 3518 del 1° aprile 1968 e n. 3519 del 2 aprile 1968;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19, e 26 maggio 1973, n. 21;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Vista la legge regionale 12 giugno 1976, n. 28;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

Visto il proprio decreto n. 43 del 24 marzo 1977 con il quale è stato approvato con stralci il piano regolatore generale del comune di Trabia, ed è stato disposto lo studio delle zone stralciate con specifiche indicazioni indicate espressamente negli artt. 2 e 3 dello stesso decreto;

Vista la deliberazione del comune di Trabia n. 114 del 18 dicembre 1977 riscontrata legittima dalla commissione provinciale di controllo di Palermo con decisione n. 1901/1851 del 14 gennaio 1978, relativa alla adozione del progetto di piano regolatore per le zone stralciate con il decreto n. 43 sopra richiamato;

Considerato che detto progetto, così come si rileva dalla documentazione prodotta dal comune, a seguito dell'adozione è stato depositato per la durata di giorni 30 consecutivi dal 31 dicembre 1977 al 30 gennaio 1978 e ciò dopo il prescritto preavviso pubblicato sia nei quotidiani locali sia nel n. 52 del 31 dicembre 1977